

---

---

Agosto-  
Settembre  
2023

# Notiziario Civile e Lavoro

## Corte d'Appello di Perugia

Numero  
8

---

---



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale  
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,  
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia  
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA.....	4
GIURISPRUDENZA NAZIONALE .....	5
CORTE COSTITUZIONALE .....	5
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	5
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI .....	5
CORTE D’APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE .....	9
CODICE PROCEDURA CIVILE .....	9
COMPETENZA.....	9
NULLITA’ .....	9
GIUDICATO .....	9
ONERE DELLA PROVA.....	10
VALUTAZIONE DELLA PROVA.....	10
CODICE CIVILE .....	11
FAMIGLIA E MINORI .....	11
SUCCESSIONI E DONAZIONI .....	12
DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE .....	12
CONTRATTO DI LOCAZIONE .....	13
GARANZIE PERSONALI.....	13
RESPONSABILITÀ CIVILE .....	13
SANZIONI AMMINISTRATIVE .....	14
SOCIETÀ E IMPRESA – FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORDATARIE.....	14
DIRITTO BANCARIO .....	15
CONTRATTI DEL CONSUMATORE .....	16
CORTE D’APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO.....	18

PREVIDENZA E ASSISTENZA – VIZI DELL’ATTO AMMINISTRATIVO .....	18
LAVORO SUBORDINATO - ONERE DELLA PROVA .....	18
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE.....	19
FOCUS: LA CRISI DEL RAPPORTO FAMILIARE .....	20

---

---

## NORMATIVA



### **Legge 10 agosto 2023, n. 112**

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025” (pubblicata in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 190 del 16 agosto 2023](#))

### **Legge 24 luglio 2023, n. 102**

“Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30” (pubblicata in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 184 dell’8 agosto 2023](#))

### **Decreto legge 10 agosto 2023, n. 105**

“Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero delle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 del 10 agosto 2023](#))

### **Decreto Ministero della giustizia 7 agosto 2023**

“Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 187 dell’11 agosto 2023](#))

### **Decreto Ministero della giustizia 1 agosto 2023**

“Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2023](#))

---

---

**OSSERVATORIO****GIURISPRUDENZA NAZIONALE****CORTE COSTITUZIONALE****Corte Cost. n. 135 del 10/05/2023 - deposito 04/07/2023**

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto. Va riconosciuta l'importanza, nell'adozione della persona maggiore d'età, della trasmissione all'adottato del cognome dell'adottante, nonché della regola generale dell'anteposizione di quest'ultimo cognome, quale segno identificativo del vincolo adottivo. Tuttavia deve considerarsi lesivo degli artt. 2 e 3 Cost. che, in considerazione degli interessi implicati, l'ordine dei cognomi non possa essere invertito dalla sentenza di adozione, quando sia l'adottando maggiore d'età sia l'adottante si siano espressi in tal senso.

**CASSAZIONE SEZIONI UNITE****Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 25442 ud. 18/04/2023 - deposito 29/08/2023**

In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'art. 2956, comma 1, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento.

**CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI****Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 25203 ud. 23/06/2023 - deposito 24/08/2023**

In tema di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi deve convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia che la Presidenza del Consiglio (oggi il MEF), non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto ad un altro.

**Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 24930 ud. 11/07/2023 - deposito 21/08/2023**

Qualora il terzo spieghi volontariamente intervento, assumendo essere lui (o anche lui) - e non gli altri convenuti (ovvero non solo le altre parti chiamate originariamente in giudizio) - il soggetto nei cui riguardi si rivolge la pretesa dell'attore, la domanda iniziale, anche in difetto di espressa istanza, si

---

---

intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni, senza che si possa configurare un vizio di ultra o extrapetizione.

**Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 24951 ud. 19/04/2023 – deposito 21/08/2023**

Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi legittimi" come beneficiari comporta l'inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione ed ha, inoltre, come effetto che, a ciascuno di essi, spettino gli interessi corrispettivi sin dalla morte del *de cuius*.

**Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 24848 ud. 17/04/2023 – deposito 18/08/2023**

La legittima difesa, idonea ad escludere la responsabilità per fatto illecito, esige il concorso di due elementi: la necessità di difendere un diritto proprio od altrui dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta, e la proporzione tra l'offesa e la difesa (nella specie, la Corte ha ritenuto che non costituissero legittima difesa, ma rappresentavano un'intollerabile "giustizia fai da te", le offese proferite da un genitore all'insegnante del figlio, il quale aveva pianto a seguito dei rimproveri che gli erano stati mossi dalla professoressa, atteso che mancava del tutto la contestualità della condotta in quanto la reazione - violenta e aggressiva - era avvenuta quando erano trascorsi ormai tre giorni dal rimprovero).

**Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 23851 ud. 14/12/2022 – deposito 04/08/2023**

La pacifica natura non contenziosa del procedimento di reclamo previsto dalla legge avverso le decisioni del conservatore, oltre ad escludere la stessa ricorrenza dei presupposti per l'ammissibilità del ricorso straordinario in Cassazione ai sensi dell'art. 117, comma 7 Cost., (essendo appunto carente il carattere della decisorietà), esclude che la questione interessata dal motivo legittimi la stessa ricorribilità in Cassazione del provvedimento impugnato, trattandosi appunto di questione che, per quanto controversa, potrà in ogni caso essere devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria nell'ambito di un processo a cognizione piena.

**Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 23322 ud. 26/06/2023 – deposito 01/08/2023**

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di società con soci illimitatamente responsabili l'obbligo di convocazione di questi ultimi, sancito dall'art. 147, comma 3, l. fall., trova giustificazione non in un loro generico interesse riferito alla dichiarazione di fallimento della società, ma nel fatto che detta dichiarazione produce anche il loro fallimento; ne consegue che, siccome la sentenza che dichiara il fallimento della società e dei soci contiene una pluralità di dichiarazioni di fallimento, tra loro collegate da un rapporto di dipendenza unidirezionale, trovando la dichiarazione di fallimento del socio il suo presupposto nella dichiarazione di fallimento della società (la cui nullità travolge anche la prima, mentre non è vero il contrario), la mancata convocazione del socio determina unicamente la nullità del suo fallimento, ove specificamente impugnato, ma non si riflette sulla validità della pronuncia emessa nei confronti della società.

**Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 22470 ud. 22/03/2023 – deposito 26/07/2023**

I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. spettano al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare.

**Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 21100 ud. 08/06/2023 – deposito 19/07/2023**

---

---

Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-*bis*, comma 1, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio. Le spese effettuate prima del matrimonio sono irripetibili, essendo state utilizzate in vista delle nozze e non potendo trovare applicazione l'art. 785 c.c..

**Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 20476 ud. 08/02/2023 - deposito 17/07/2023**

Occorre rimettere gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, dei seguenti quesiti: a) in via generale, se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa proporre, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto; b) in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, attraverso la proposizione di una domanda d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale.

**Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 20450 ud. 23/05/2023 - deposito 17/07/2023**

Sul presupposto che la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., ne consegue che, avuto riguardo alla costruzione di un edificio, quest'ultima può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità prevista per l'appunto dall'art. 1669 c.c., ma, pur tuttavia, non al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo ne consente l'operatività, ovvero senza poter "aggirare" lo speciale regime di prescrizione e decadenza che la caratterizza.

**Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 20532 ud. 21/04/2023 - deposito 17/07/2023**

Il Giudice è tenuto a valutare l'intrinseca attendibilità del parere del CTU. Il CTU, pur non esercitando funzioni giudiziarie in senso tipico, svolge nell'ambito del processo una pubblica funzione quale ausiliario del giudice nell'interesse generale e superiore della giustizia, rispondendo penalmente, disciplinarmente e civilmente della prestata attività, con obbligo di risarcire il danno cagionato in violazione dei doveri connessi all'ufficio. L'adesione, effettiva e raggiunta all'esito di un riesame critico del tutto idoneo alla consapevole appropriazione dei passaggi giustificativi delle proprie conclusioni, della Corte territoriale elide il nesso rispetto ad eventuali errori commessi dall'ausiliario nel compimento delle indagini affidategli.

**Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 18772 ud. 24/05/2023 - deposito 04/07/2023**

La libertà di forme che in generale caratterizza il procedimento arbitrale, se tollera che l'arbitro - ove niente di diverso emerge dalla convenzione di arbitrato - possa assegnare alle parti termini o regole istruttorie a pena di decadenza, non tollera invece che ciò possa avvenire senza un'antecedente precisa informazione alle parti stesse in merito all'andamento del giudizio in tal modo impresso; e ciò vale per qualunque regola alla quale l'arbitro ritenga che vada conformata la condotta delle parti con conseguenze sul processo. Ne consegue che è precluso all'arbitro di dichiarare inammissibile un atto o un'istanza o una produzione documentale per inosservanza di un termine o di una regola di condotta,

ove la corrispondente attività conformativa non si stata anteriormente prevista come necessaria a pena di inammissibilità e in questa prospettiva resa nota alle parti.

**Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 16993 ud. 31/05/2023 - deposito 14/06/2023**

I proventi delle attività separate cadono nella comunione differita o de residuo anche se non ancora percepiti al momento dello scioglimento della comunione (come prescritto espressamente, invece, dalla lett. b dell'art. per i frutti personali) ed anche se ancora non esigibili, in difetto di previsione in tal senso, purchè costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenza della comunione legale.

---

---

## CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

### CODICE PROCEDURA CIVILE

#### COMPETENZA

##### Corte d'Appello, sentenza n. 474 - deposito 11/07/2023

In caso di obbligazione derivante da fatto illecito lesivo del diritto della persona – quale è il diritto all'onore e alla reputazione che l'attore assume violato – “il giudice del luogo in cui è sorta ... l'obbligazione dedotta in giudizio”, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. va individuato nel foro del danneggiato. Di conseguenza, nel caso in esame in giudizio è stato scorrettamente individuato presso il Foro di Terni, ove l'attore, preteso danneggiato, risiedeva al momento della presentazione della domanda, mentre il fatto che avrebbe determinato l'invocato danno si era verificato in Roma, sede del programma televisivo in cui erano stati espresse le affermazioni pretesamente ingiuriose.

#### NULLITA'

##### Corte d'Appello, sentenza n. 544 - deposito 3/08/2023

La sanzione maggiormente adeguata per il contratto che recepisce la clausole invalide frutto di intese anticoncorrenziali accertate e sanzionate dalla Banca d'Italia è la nullità parziale. Pertanto, la parte che ha interesse a far accertare l'estensione della nullità all'intero contratto deve dimostrare l'interdipendenza tra la prima ed il secondo, vale a dire che la parte dichiarata nulla è in “correlazione inscindibile con il resto”, valendo altrimenti il principio *utile per inutile non vitiatur*. Nel caso in esame gli appellanti non hanno dimostrato l'essenzialità delle clausole considerate nulle, cioè non hanno provato che in difetto delle predette clausole il contratto non sarebbe stato concluso. In definitiva, pur dando atto della parziale nullità del contratto di fideiussione, ritiene la Corte che tali nullità parziali non pregiudichino l'assetto globale degli interessi in gioco, né il diritto dell'istituto bancario ad ottenere dal fideiussore il pagamento delle somme oggetto di lite.

##### Corte d'Appello, sentenza n. 515 - deposito 17/07/2023

Nell'ipotesi in cui una Pubblica Amministrazione sia parte di un contratto è richiesta, in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 16 e 17 del r.d. 24440 del 1923, la forma scritta *ad substantiam*, con conseguente esclusione di qualsiasi manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi. In difetto del predetto requisito formale, il contratto concluso con una P.A. è nullo e non sanabile.

Nel caso di specie, posta la mancanza di un contratto stipulato in forma scritta, il giudice rigetta l'appello dovendo escludere che la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti allegati, non qualificabili come proposta contrattuale contenuta in un unico documento, recante le clausole necessarie a disciplinare il rapporto e proveniente dall'organo rappresentante dell'ente.

#### GIUDICATO

##### Corte d'Appello, sentenza n. 474 - deposito 11/07/2023

---

---

Il giudicato penale di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p. Pertanto, nel caso di specie, il giudice di primo grado - investito in sede civile della domanda risarcitoria collegata ai danni pretesamente collegati a delle dichiarazioni ingiuriose - innanzi ad una sentenza penale di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, passata in giudicato, ha correttamente proceduto ad un autonomo giudizio dei fatti non vincolato dall'esito del giudizio penale.

### ONERE DELLA PROVA

#### Corte d'Appello, sentenza n. 476 - deposito 11/07/2023

Con particolare riguardo alle infezioni nosocomiali, qualora il paziente abbia assolto all'onere della prova del nesso di causalità materiale tra l'insorgenza della patologia infettiva ed il ricovero ospedaliero, non è, dunque, sufficiente ad assolvere alla prova liberatoria della responsabilità della struttura sanitaria, fondando l'accertamento dell'adeguatezza della prestazione sanitaria al caso concreto, l'astratto richiamo dei protocolli applicabili ed il riferimento alla correttezza delle misure di prevenzione genericamente adottate, nel difetto di allegazione e prova dei protocolli concretamente applicati nel caso di specie, ovvero di elementi rappresentativi effettivamente idonei ad attestare l'avvenuto rispetto in concreto delle misure e dei protocolli richiamati.

#### Corte d'Appello, sentenza n. 476 - deposito 11/07/2023

In materia di responsabilità per attività medico chirurgica, nel giudizio risarcitorio promosso dal paziente per inesatta esecuzione dell'intervento chirurgico, grava sulla struttura sanitaria, la quale agisca nei confronti del chirurgo in regresso e in garanzia impropria per essere tenuta indenne dalle conseguenze di dell'eventuale condanna, l'onere di provare che la causazione del danno sia ascrivibile, in via esclusiva, alla imperizia dell'operatore medico, non competendo a quest'ultimo l'individuazione di precise cause di responsabilità della clinica tali da condurre al rigetto dell'azione di regresso.

Nel caso di specie, a fronte dell'assolvimento dell'onere della prova del nesso di causalità materiale fra l'intervento chirurgico eseguito presso la struttura sanitaria e l'infezione nosocomiale a cura del paziente, la struttura sanitaria aveva omesso di provare che l'infezione fosse ascrivibile in via esclusiva ovvero concorrente alla condotta dei medici chirurghi che, discostandosi dai protocolli operativi in sede operatoria, avevano cagionato l'infezione contratta dal paziente. Di talché la domanda di rivalsa azionata dalla struttura sanitaria nei confronti del chirurgo non poteva trovare accoglimento.

### VALUTAZIONE DELLA PROVA

#### Corte d'Appello, sentenza n. 534 - deposito 1/08/2023

L'elaborato peritale depositato dal CTU inizialmente nominato, ma poi successivamente revocato a causa delle gravi inadempienze dello stesso consulente, deve considerarsi *tamquam non esset* in quanto redatto in violazione dell'art. 195 c.p.c., con ritardo rispetto ai termini concessi dal giudice ed in violazione del principio del contraddittorio - avendo il CTU omesso di trasmettere bozza preveniva alle parti costituite. Pertanto, tale elaborato non può essere assunto dal Giudice a fondamento della

---

---

decisione, né può essere oggetto di alcuna comparazione con la C.T.U. ritualmente redatta dal consulente tecnico nominato in sostituzione.

**Corte d'Appello, sentenza n. 476 - deposito 11/07/2023**

La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idonea a fondare il convincimento del giudice nei confronti di tutte le parti.

**Corte d'Appello, sentenza n. 476 - deposito 11/07/2023**

Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. opera fra le sole parti costituite, presupponendo un comportamento concludente della controparte e non può essere invocato a nessun fine in caso di contumacia del convenuto, essendo il processo civile governato dal principio dell'onere della prova che notoriamente non incontra alcuna attenuazione in siffatta ipotesi.

Nel caso di specie, correttamente il primo giudice ha rigettato la domanda di rivalsa avanzata dal convenuto verso la compagnia di assicurazione, rimasta contumace, in ragione dell'omessa prova del pagamento del premio.

## CODICE CIVILE

### FAMIGLIA E MINORI

**Corte d'Appello, sentenza n. 525 - deposito 25/07/2023**

Ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile secondo il parametro assistenziale e perequativo-compensativo è indispensabile il previo accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Lo squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi opera come "precondizione fattuale" il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. 898 del 1970.

Nel caso di specie, il giudice rigettava l'appello proposto dalla ricorrente, essendo assorbente, ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile in favore della stessa, l'aver rilevato che la situazione patrimoniale degli ex coniugi è sostanzialmente equivalente, ancorché costituita, per l'uno, da reddito pensionistico e, per l'altro, da beni mobili e immobili.

**Corte d'Appello, sentenza n. 467 - deposito 10/07/2023**

In caso di separazione, al coniuge economicamente più debole, al quale non sia addebitabile la separazione, può essere riconosciuto un assegno di mantenimento, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 156 c.c..

Nel caso di specie, i Giudici di appello rigettavano l'impugnazione promossa dal coniuge economicamente più debole alla luce della decisione di porre il carico del mantenimento dei figli interamente sull'appellata. Infatti, una simile previsione è tale da eliminare, quasi per intero, quella sperequazione reddituale esistente tra i coniugi che costituisce il presupposto del suddetto assegno.

**Corte d'Appello, sentenza n. 466 - deposito 10/07/2023**

In tema di addebito della separazione, le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per se stesse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinati l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. L'accertamento delle condotte violente esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, del comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.

Nel caso di specie, il giudice rigettava l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado che, nel pronunciare la separazione, l'addebitava all'appellante, ritendendo peraltro attendibili le dichiarazioni rese dai testimoni, aventi vincoli di parentela con l'appellata.

**SUCCESSIONI E DONAZIONI****Corte d'Appello, sentenza n. 551 - deposito 03/08/2023**

Nel giudizio finalizzato alla declaratoria di nullità del testamento per incapacità di intendere e di volere del *de cuius* al momento della redazione della scheda testamentaria, in mancanza della dimostrazione di un'infermità di tipo permanente - nel qual caso si sarebbe dovuta presumere l'incapacità del testatore - l'attore avrebbe dovuto dimostrare l'incapacità naturale del *de cuius* al momento della redazione del testamento. Nella fattispecie dedotta, non solo non è stata raggiunta una prova in tal senso, ma vi sono evidenze istruttorie in direzione perfettamente contraria all'assunto, come le dichiarazioni dei testimoni (che avevano riferito che seppur provato fisicamente dall'ictus, il testatore era in grado di autodeterminarsi) e la certificazione medica prodotta (da cui emergeva un complesso di disturbi assai pesanti che non incidevano però sulla capacità di autodeterminarsi del testatore).

**Corte d'Appello, sentenza n. 551 - deposito 03/08/2023**

Mediante la collazione si tenta di ricostruire l'asse ereditario con i beni oggetto di pregressa donazione, ma le donazioni devono essere indicate, perché al pari di tutti gli altri diritti che si azionano anche quello alla collazione deve avere un oggetto definito. L'aver mancato l'individuazione delle movimentazioni di somme di denaro che - ad avviso degli attori - avrebbero costituito l'atto di liberalità soggetto a collazione, comporta il rigetto della domanda per indeterminatezza dell'oggetto.

Nella fattispecie concreta, in prime cure gli attori avevano chiesto la collazione individuando specificamente alcune donazioni indirette e non altre, indicate successivamente nella prima memoria ex art. 183, VI, c.p.c. La Corte ha ritenuto che correttamente il Tribunale avesse rigettato la domanda per indeterminatezza dell'oggetto circa le donazioni indicate solo nella predetta memoria.

**DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE****Corte d'Appello, sentenza n. 534 - deposito 01/08/2023**

La condanna generica al risarcimento del danno contenuta nella sentenza penale postula solo l'esistenza di un danno risarcibile, salva restando, nel giudizio di liquidazione del quantum, la possibilità di esclusione della esistenza stessa di un danno collegato eziologicamente all'evento illecito. Nel caso di specie, l'attore non si è limitato ad azionare la condanna generica al risarcimento del danno contenuta

---

---

nella sentenza penale di condanna dei convenuti per il reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, ma ha dettagliatamente allegato e provato le profonde e prolungate sofferenze morali e lo stato di forte stress sofferti in conseguenza dell'illecita alterazione degli esiti delle prove e della graduatoria finale del concorso commessi dai convenuti, nonché il lungo percorso giudiziario affrontato.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 474 - deposito 11/07/2023**

Ai fini della configurazione dell'illecito civile dell'ingiuria, le frasi ritenute ingiuriose vanno necessariamente inserite nel contesto della discussione avvenuta tra le parti. Nel caso di specie, le frasi pronunciate dal convenuto, pur connotando un tono aspro e forte, proprio dei dibattiti televisivi, non risultano infamanti e gratuite poiché attinenti al tema della discussione in atto in quel momento; discussione, peraltro, innescata dall'attore che, per esprimere il proprio giudizio critico sulla prestazione di un calciatore della società sportiva presieduta dal convenuto, si è riferito ad operazioni economiche in astratto idonee a configurare ipotesi di responsabilità penale e/o disciplinare.

## **CONTRATTO DI LOCAZIONE**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 477 - deposito 12/07/2023**

La mancanza di necessità dell'avviso al locatore *ex art.* 1577 c.c. ricorre tutte le volte in cui quelle da effettuare non siano "riparazioni" di cui si sarebbe manifestata la necessità nel corso del rapporto, ma di vizi preesistenti del bene che rendevano ab origine i locali inidonei all'uso per il quale erano stati locati. Nel caso di specie deve trovare accoglimento la domanda proposta dal conduttore per il rimborso delle spese sostenute per il rifacimento dell'impianto elettrico, la cui irregolarità impediva il godimento dell'immobile locato e lo rendeva inidoneo a realizzare l'interesse del conduttore, trattandosi di locale commerciale.

## **GARANZIE PERSONALI**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 544 - deposito 03/08/2023**

La clausola negoziale in virtù della quale "il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovute per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio" costituisce una clausola c.d. "a prima richiesta", che è incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione ed il cui inserimento in contratto è idoneo a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia. Orbene la presenza di detta clausola comporta la deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c., con la conseguenza che, nella fattispecie in esame, l'azione del creditore non era soggetta al termine decadenziale di cui alla citata norma.

## **RESPONSABILITÀ CIVILE**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 533 - deposito 01/08/2023**

In caso di ritardato adeguamento dello Stato membro alle direttive CEE, è riconosciuta la sussistenza e risarcibilità del conseguente pregiudizio patrimoniale causato ai singoli, a condizione che: la norma comunitaria, non self-executing, sia preordinata ad attribuire diritti ai singoli; la violazione sia manifesta

e grave; ricorra un nesso causale diretto tra la violazione ed il danno subito dai singoli. Il risarcimento del danno non può essere subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere adeguato al danno subito, spettando all'ordinamento giuridico interno stabilire i criteri di liquidazione, che non possono essere meno favorevoli di quelli applicabili ad analoghi reclami di natura interna, o tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento.

Nel caso di specie, il giudice accoglie l'appello, condannando le amministrazioni convenute al risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente per la ritardata applicazione delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in materia di retribuzione del medico ammesso alla scuola di specializzazione.

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 530 - deposito 31/07/2023**

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 3, l. 689/1981, pone il principio secondo il quale è necessaria la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, e postula una presunzione di colpa in ordine al comportamento vietato a carico di colui che lo abbia posto in essere. Pertanto, grava sull'agente l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa.

Nel caso di specie, Tizio propone appello avverso l'ordinanza di ingiunzione emessa a suo carico per la violazione dell'art. 26, R.R. 7/2002, contestando, in particolare, l'inadeguata valutazione, da parte del giudice di primo grado, dell'errore che aveva dato luogo alla violazione, frutto di una errata valutazione maturata in buona fede in ordine all'età del bosco. Il giudice rigetta l'appello ritenendo non superata la presunzione di colpa in capo all'appellante, non avendo questi dato prova, né documentale né di altro tipo, di aver verificato l'età degli alberi prima di eseguire il taglio o contestualmente al primo taglio.

### **SOCIETÀ E IMPRESA - FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSALE**

#### **Corte d'Appello, decreto n. 600 - deposito 05/09/2023**

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che "La dichiarazione di fallimento trova il suo presupposto, dal punto di vista obiettivo, nello stato d'insolvenza del debitore, il cui riscontro prescinde da ogni indagine sull'effettiva esistenza dei crediti fatti valere nei confronti del debitore, essendo a tal fine sufficiente l'accertamento di uno stato d'impotenza economico-patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi normali, ai propri debiti." (Cass. civ., Sez. Un., sent. n.1997 dell'11/2/03). Lo stato di insolvenza, inteso quale incapacità finanziaria, strutturale e irreversibile del debitore a soddisfare le proprie obbligazioni, può manifestarsi esteriormente in vari modi. Di recente la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che "La legge fallimentare non prevede poi un requisito di manifestazione all'esterno dello stato di insolvenza, ma degli indizi che ne costituiscono gli elementi sintomatici e sono apprezzabili dal giudice al fine della dimostrazione della sua sussistenza.", nonché che "Ai fini della dichiarazione di fallimento, costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio." (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. n.6978 dell'11/3/19).

---

---

Nella fattispecie il ricorrente lamentava la decisione del Giudice di prime cure laddove lo aveva ritenuto insolvente; i Giudici di appello confermavano la sentenza di primo grado, ritenendo anch'essi l'incapacità della ricorrente di far fronte alle proprie obbligazioni.

## DIRITTO BANCARIO

### Corte d'Appello, sentenza n. 537 – deposito 01/08/2023

Nel giudizio promosso all'investitore in strumenti finanziari, l'attore non può limitarsi a dedurre l'omessa rendicontazione della gestione del suo portafoglio, in quanto un danno economico corrispondente alle perdite subite non può derivare, in via consequenziale, dal mero fatto dell'omessa rendicontazione in sé stessa considerata ma solo da eventuali violazioni al mandato che l'omessa rendicontazione abbia impedito al cliente di conoscere.

Nel caso di specie – secondo la Corte – non ricorreva alcun elemento da cui emergesse la dimostrazione del nesso eziologico tra la mancata rendicontazione della gestione e le perdite subite, le quali ben avrebbero potuto essere derivate da un andamento non favorevole dei mercati di riferimento dei titoli esistenti nel portafoglio.

### Corte d'Appello, sentenza n. 489 – deposito 12/07/2023

La Corte di Cassazione ha stabilito l'irrelevanza dell'usura sopravvenuta ai fini dell'eliminazione di tutti gli interessi passivi, puntualizzando che tale ultima conseguenza può riconnettersi solo alle ipotesi di superamento del tasso-soglia eventualmente verificatosi nel momento della pattuizione degli interessi mentre, laddove in tale momento questi ultimi non superavano il tasso-soglia previsto per la corrispondente categoria di operazioni, l'eventuale superamento successivo dovuto a fluttuazioni dei tassi nel mercato del credito non comporterebbe le conseguenze previste dall'art.1815, co. 2, cc in punto di totale decurtazione di tutti gli interessi applicati, ma solo la riconduzione di questi sino alla soglia, con decurtazione della sola eccedenza (cfr. Cass. civ., Ss. Un., sentenza n.24675 del 19/10/2017). Laddove però lo sfioramento della soglia sia stato dovuto all'esercizio, da parte della banca, dello *ius variandi* ex art. 118, TUB, la pattuizione da considerare ai fini del controllo in merito all'eventuale carattere usurario del tasso non è quella originaria ma l'ultima intervenuta nel corso del rapporto. Pertanto, nel caso di rapporti di conto corrente bancario, qualora la banca eserciti lo *ius variandi* sulla clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi senza che il correntista receda dal contratto, vi sarà una modifica dell'originario accordo ossia un nuovo contratto, e se in virtù di tale nuova pattuizione gli interessi passivi divengano superiori al tasso-soglia, allora si ricadrà, quanto agli effetti, in una ipotesi di usura originaria tale da determinare il diritto del correntista all'espunzione dal saldo di tutti gli interessi passivi addebitati a suo carico.

Nella fattispecie l'appellante lamentava la decisione del Giudice di prime cure laddove aveva statuito che l'applicazione di tassi debitori corrispettivi unilateralmente aumentati dalla banca, oltre le soglie d'usura, quale diretta conseguenza dell'esercizio del c.d. *ius variandi* ex art. 118, TUB, avrebbe configurato un'ipotesi di usura sopravvenuta, con diniego della tutela di cui all'art. 1815, co.2, cc. I Giudici di appello riformavano la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo Giudice non aveva riconosciuto la sussistenza di usura del tipo originario su uno dei tre rapporti di conto corrente.

### Corte d'Appello, sentenza n. 489 – deposito 12/07/2023

La mancata contestazione degli estratti conto periodicamente inoltrati ha una valenza meramente formale circa l'incontestabilità delle annotazioni a credito o a debito delle relative poste, ma ciò non preclude il diritto, per il correntista, di contestare, dal punto di vista sostanziale, la legittimità delle

---

---

clausole del sotteso rapporto contrattuale ed infatti “Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art.1832, co.1, cc, preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente.” (cfr. Cass. civ., sez. 6-1, ord. n.30000 del 20/11/2018).

### **Corte d'Appello, sentenza n. 470 – deposito 11/07/2023**

In ordine al parametro di diligenza che il banchiere è tenuto ad osservare nello svolgimento della sua attività professionale ed in particolare nell'attività di verifica ed identificazione del soggetto presentatore del titolo per l'incasso, in virtù dei più recenti orientamenti della Corte di Cassazione, non sussiste la responsabilità della banca che, richiedendo l'esibizione della copia del documento di identità del sedicente beneficiario, si è conformata ai parametri richiesti ai fini dell'identificazione del soggetto legittimato all'incasso di un assegno di traenza.

## **CONTRATTI DEL CONSUMATORE**

*(Le seguenti massime, già pubblicate nel Notiziario di luglio, vengono riproposte nel presente numero in quanto, per mero errore materiale, gli estremi del relativo provvedimento della Corte erano stati erroneamente indicati. Inoltre, per una migliore comprensione della complessa questione giuridica sottesa al caso, le due massime sono state riportate in successione.)*

### **Corte d'Appello, ordinanza n. 1827 – deposito 23/06/2023**

L'applicabilità del procedimento di negoziazione assistita ai contratti coinvolgenti consumatori si pone in contrasto con quanto disposto a tutela degli stessi nella direttiva 2013/11/EU del Parlamento europeo ove all'art. 8 prevede che i consumatori possano accedere alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie senza essere obbligati a ricorrere ad un avvocato o consulente legale, facoltà che cozza all'evidenza con la procedura di negoziazione assistita la quale richiede espressamente la presenza di avvocati iscritti all'albo. Nella fattispecie la Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che l'immobile venduto fosse stato costruito da altre imprese, diverse dalla società venditrice, cui era stata data in appalto l'opera dal momento che i compratori avevano comunque instaurato il rapporto di compravendita direttamente con un'impresa che dall'oggetto sociale, quale desumibile dall'iscrizione al registro delle imprese, risultava svolgere professionalmente ed esclusivamente attività di costruzione di immobili di civile abitazione. Quest'ultima, tra l'altro, costituendosi in giudizio aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e chiamato in causa l'appaltatrice affinché la tenesse indenne da eventuale condanna, determinando così un'automatica estensione della domanda principale di risarcimento del danno ex art. 1669 c.c. all'impresa chiamata con la conseguenza che, fondandosi la chiamata sulla stessa “*causa petendi*” e avendo lo stesso oggetto della domanda principale, il rapporto professionista consumatore della causa principale, ai fini della negoziazione assistita, è stato considerato involgere anche il rapporto tra chiamante e chiamata. Inoltre, la chiamata in causa ha, a sua volta, chiamato in causa altri soggetti (subappaltatori), i quali ne hanno chiamati altri (es. impresa di assicurazione), ma anche tutti gli altri rapporti che si sono instaurati a seguito delle successive chiamate

---

---

in causa, pur avendo diversa “*causa petendi*” e diverso oggetto, sono stati ritenuti soggetti alla stessa disciplina della domanda principale, e, quindi, non necessitanti della preventiva negoziazione assistita.

### **Corte d’Appello, ordinanza n. 1827 - deposito 23/06/2023**

In caso di chiamata in causa del terzo *ex art. 106 c.p.c.*, ove la domanda principale rientri nell’area di applicabilità degli artt. 3 e 4 del d.l. 132/2024 e ove il chiamante contesti la propria legittimazione passiva rispetto alla domanda svolta nei suoi confronti, individuando il terzo come unico soggetto effettivamente obbligato e determinando così un’automatica estensione della domanda principale nei confronti del terzo chiamato, non vi è necessità di un eventuale e ulteriore procedimento di negoziazione assistita. Inoltre, *a fortiori*, l’eventuale esenzione del rapporto principale dal procedimento di negoziazione in ragione del carattere eccezionale di tale normativa rispetto alla regola del libero accesso alla giurisdizione, si estende al rapporto tra chiamante e chiamato. Alla stessa conclusione si giunge anche ove il chiamante agisca allo scopo di far accertare il proprio diritto ad essere tenuto indenne dal terzo nel caso in cui risulterà soccombente rispetto alla causa principale, determinando così una complicazione non solo soggettiva ma anche oggettiva del processo fondandosi la chiamata su un titolo autonomo e distinto rispetto a quello oggetto della domanda principale. Nella fattispecie, la Corte, rilevando che il d.l. 132/2014 non regola espressamente le ipotesi in cui il giudizio subisca una complicazione soggettiva e/o oggettiva, ha ritenuto di interpretare restrittivamente le norme sulle condizioni di procedibilità muovendo dalla considerazione che queste sono eccezionali rispetto alla regola generale della libertà di agire in giudizio per la tutela dei diritti soggettivi *ex art. 24 Cost.* e che una loro interpretazione estensiva si porrebbe in contrasto anche con i principi internazionali e comunitari perché sarebbe idonea ad integrare la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo *ex art. 6 CEDU e 47 CDFUE*.

---

---

## CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. LAVORO

### PREVIDENZA E ASSISTENZA - VIZI DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

#### Corte d'Appello, sentenza n. 113 - deposito 04/08/2023

Nel giudizio che si svolge innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, che è il giudice del rapporto, e non dell'atto, le ipotetiche violazioni o inosservanze del procedimento amministrativo attraverso cui viene gestito il rapporto obbligatorio, attesa la natura meramente ricognitiva del procedimento, non assumono alcuna rilevanza poiché esse non incidono sul rapporto, potendo esplicare effetti soltanto interni ed organizzatori. Pertanto, opera il principio dell'inesistenza di un'autonoma tutela dell'interesse procedimentale, dal momento che l'interesse al giusto procedimento è assorbito dalla posizione sostanziale, protetta dal giudice dei diritti soggettivi. In applicazione di tale principio di diritto, enunciato dalla Corte di cassazione, la Corte d'appello ha ritenuto che i presunti vizi formali dei provvedimenti dell'INPS, denunciati dalle appellanti, non avessero alcun rilievo nel giudizio, diretto ad accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti le prestazioni percepite e cioè, nel caso di specie, se fosse effettivamente intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, a prescindere dalla legittimità formale degli atti amministrativi che lo avevano escluso.

### LAVORO SUBORDINATO - ONERE DELLA PROVA

#### Corte d'Appello, sentenza n. 113 - deposito 04/08/2023

In base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., qualora l'INPS, nell'esercizio del potere di autotutela spettante alle pubbliche amministrazioni, disconosca la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, presupposto del correlato rapporto previdenziale-assicurativo, spetta a colui che intenda far valere la regolare attivazione della posizione assicurativa, dare prova dell'esistenza del rapporto e dell'effettivo ricorrere del requisito della subordinazione. La Corte, osservato che nella fattispecie non era l'INPS a pretendere di qualificare come subordinato il rapporto di lavoro intercorso tra un imprenditore ed un lavoratore al fine di ottenere il versamento dei relativi contributi, ha affermato che era onere della società e della lavoratrice ricorrenti dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, per il quale la prima sosteneva di aver diritto ad ottenere il conguaglio per le prestazioni previdenziali anticipate alla lavoratrice a titolo d'indennità di maternità obbligatoria e facoltativa e di assegni per il nucleo familiare, e la seconda di aver diritto alla NASPI a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

#### Corte d'Appello, sentenza n. 113 - deposito 04/08/2023

Ai sensi del terzo comma dell'art. 416 c.p.c., nella memoria di costituzione, «il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda». Pertanto, nel caso in cui l'attore abbia correttamente adempiuto all'onere di indicare specificatamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela, il convenuto non può limitarsi a negarli, ma deve contrastarli specificatamente, indicando ulteriori fatti con essi incompatibili. Se difetta tale puntuale allegazione, la contestazione è generica ed il fatto, da considerarsi pacifico, deve essere posto dal giudice a fondamento della propria decisione in conformità al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.

---

---

Nel caso di specie, la Corte, riformando sul punto la decisione di primo grado, ha rilevato che la contestazione formulata dall'INPS avverso l'eccezione di compensazione, sollevata dalla società ricorrente, supportata da specifico prospetto riepilogativo dei versamenti effettuati a titolo di contributi in ragione del rapporto di lavoro asseritamente intercorso con la lavoratrice, era del tutto generica, atteso che con essa l'Istituto si era limitato ad affermare, senza nessun'altra specifica allegazione, la pretestuosità dell'eccezione e l'inesattezza dei conteggi. Pertanto, il Tribunale, in assenza di una valida contestazione, avrebbe dovuto considerare definitivamente acquisita al processo la circostanza del versamento dei con-tributi nella misura determinata nel ricorso e nel conteggio, conformemente all'art. 115, primo comma, c.p.c..

### LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

#### Corte d'Appello, sentenza n. 100 – deposito 04/08/2023

In coerenza con la *ratio* del beneficio, l'assenza dal lavoro per la fruizione dei permessi *ex lege* n. 104 del 1992, deve porsi in relazione causale diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile.

L'assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore deve garantire al familiare disabile in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992 un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale.

Tuttavia, la funzione di assistenza al disabile non può essere intesa esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare limitati lassi di tempo alle personali esigenze di vita. La verifica in concreto, sulla base dell'accertamento in fatto della condotta tenuta dal lavoratore in costanza di beneficio, dell'esercizio con modalità abusive, difformi da quelle richieste dalla natura e dalla finalità del permesso, appartiene alla competenza ed all'apprezzamento del giudice di merito.

La Corte, nel caso di specie, in accoglimento del reclamo proposto dalla lavoratrice, ha ritenuto che la violazione disciplinare di utilizzo abusivo dei permessi *ex L.* 104/1992, sottesa al provvedimento di licenziamento irrogato, fosse insussistente. Secondo la Corte, l'assenza dal lavoro doveva ritenersi in relazione causale diretta con l'assistenza fornita al familiare disabile. Le risultanze istruttorie, infatti, avevano palesato come la lavoratrice avesse destinato tutte le giornate oggetto di contestazione all'assistenza della suocera disabile, permanendo costantemente presso l'abitazione dove quest'ultima era ricoverata e allontanandosi, al fine di dedicarsi allo svolgimento di un'attività sportivo-terapeutica, unicamente per limitati lassi di tempo (tra i 30 e i 55 minuti), durante i quali, peraltro, aveva tenuto sotto controllo la situazione con l'ausilio di una collaboratrice.

---

---

## FOCUS: LA CRISI DEL RAPPORTO FAMILIARE

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto la crisi della famiglia e gli effetti della separazione e del divorzio sul piano personale e patrimoniale, in particolare ci si soffermerà sull’assegno divorzile e sulla sua funzione, sull’assegno di mantenimento e sugli obblighi di mantenimento nascenti dal rapporto di filiazione, sugli accordi di separazione e sull’addebito della separazione.

In merito all’**assegno divorzile**, con riguardo alla sua **funzione perequativa-compensativa**, si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 37, Ud. 9 gennaio 2023, Dep. 12 gennaio 2023](#) la quale prevede il diritto all’assegno per il coniuge che ha sacrificato significative opportunità di crescita professionale sull’altare delle esigenze domestiche; nonché [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 567, Ud. 24 ottobre 2022, Dep. 26 ottobre 2022](#) sulla valorizzazione della funzione assistenziale dell’assegno a favore del coniuge che non versi in condizioni di salute tali da poter cercare una occupazione lavorativa;

Sui **presupposti per l’attribuzione dell’assegno divorzile** si veda Corte d’Appello di Perugia, Sez. civile, sent. n. 525/2023, Ud. 10 luglio 2023, Dep. 25 luglio 2023 contenuta in questo notiziario, secondo cui ai fini dell’attribuzione dell’assegno divorzile è indispensabile il previo accertamento delle condizioni economico patrimoniali quali “precondizioni fattuali”; sul **piano processuale**, la Corte con la sentenza [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 322, Ud. 13 giugno 2022, Dep. 21 giugno 2022](#) ha affermato la non debenza dell’assegno dopo il passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione del vincolo matrimoniale se questo sin dall’origine era carente dei relativi presupposti per la sua attribuzione; con riferimento alla **funzione dell’assegno divorzile** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 646, Ud. 17 novembre 2022, Dep. 28 novembre 2022](#)

Con riguardo all’**assegno di mantenimento** e agli obblighi di mantenimento derivanti dal **rapporto di filiazione** - a favore del figlio - si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 121, Ud. 6 febbraio 2023, Dep. 20 febbraio 2023](#) la quale prevede il necessario aumento dell’importo dell’assegno di mantenimento in favore del figlio in conseguenza dell’aumento delle esigenze economiche dovute alla propria crescita; e [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 671, Ud. 5 dicembre 2022, Dep. 7 dicembre 2022](#) secondo cui vi è la revoca del contributo per il mantenimento del figlio a favore del genitore allorquando il primo cessi la convivenza con quest’ultimo

In merito alla **legittimazione** a far valere la **nullità degli accordi raggiunti dai coniugi** in sede di separazione e poi di divorzio si veda Corte d’Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 556, Ud. 17 ottobre 2022, Dep. 25 ottobre 2022 con la quale si afferma l’inammissibilità della domanda proposta dai figli;

Con riguardo all’**addebito della separazione**, nella sentenza [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 212, Ud. 20 marzo 2023, Dep. 23 marzo 2023](#) i Giudici di appello hanno accolto la domanda

di addebito avanzata da uno dei coniugi sulla base del fatto che la condotta di infedeltà coniugale mina in radice l'*affectio familiae* e giustifica l'addebito al coniuge ha commesso tale infedeltà; viceversa la Corte nella pronuncia [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 302, Ud. 19 aprile 2023, Dep. 20 aprile 2023](#) ha ritenuto che non fosse sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito la prova della sola violazione del dovere coniugale da parte del coniuge ma che sia necessaria la prova del nesso di causalità tra i comportamenti trasgressivi e l'intollerabilità della convivenza. Infine, la Corte con la sentenza Corte d'Appello di Perugia, Sez. civile, sent. n. 466, Ud. 26 giugno 2023, Dep. 10 luglio 2023 contenuta in questo notiziario., ha evidenziato che le condotte vessatorie inflitte da un coniuge all'altro determinano l'addebitabilità della separazione nei confronti del coniuge autore delle stesse.